

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1876

« In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

« Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati.

CASTELLANO. Nella legge precedente del 14 giugno 1874, l'ultimo alinea dell'articolo 5 era così concepito :

« Saranno puniti con multa estendibile a 1000 lire i contraenti quando nei contratti a contanti conchiusi direttamente fra loro, a senso dell'articolo 3, non abbiano fatto uso dei foglietti bollati. »

Il progetto attuale ommette le parole *a contanti*; io proporrei che vi si aggiungessero, imperocchè debbo sottomettere alla Camera la seguente osservazione.

Pei contratti *a termine* la disposizione risultante dall'articolo 4 costituisce una sanzione maggiore quale è quella che nel caso in cui non si fosse adoperata per essi la carta da bollo, non sarebbe concessa l'azione in giudizio, e sono altresì assoggettati al pagamento di una tassa maggiore, mentre pei contratti *a contanti* la tassa, che per quelli a termine è di lire due, viene ridotta a soli 50 centesimi. Ecco perchè io credo che si debba mantenere la multa di cui trattasi pei soli contratti a contanti, senza estenderla anche ai contratti a termine.

Quindi proporrei che nell'ultimo alinea dall'articolo 5 si mantenesse la limitazione pei *contratti a contanti*, come era nell'articolo 5 della legge precedente.

PODESTÀ, *relatore*. Io temo che la proposta dell'onorevole Castellano abbia una portata maggiore di quella che a prima vista parrebbe.

Egli dice: non applicate la multa ai contraenti contravventori nel caso di contratto a termine, perchè si trovano già abbastanza puniti colla improponibilità della loro azione giudiziaria.

Ma io faccio osservare all'onorevole collega che la disposizione da lui proposta avrebbe maggior portata, perchè non solo si riferirebbe al caso, o alla fattispecie di un contratto a termine convalidato dall'articolo 4, cioè a uno di quelli che erano dichiarati nulli dal diritto comune, e dalla giurisprudenza prevalente e a cui l'articolo 4 concede dignità e validità di contrattazione legale, ma si riferirebbe anche a quei contratti a termine la cui validità non è dovuta alla legge attuale.

Quale è infatti il contratto a termine che dalla

legge attuale ripete la validità giuridica e che prima non l'aveva?

È il contratto che ha per oggetto il solo pagamento della differenza, il contratto che il diritto comune e la giurisprudenza assimilava ad una scommessa e quindi dichiarava inefficace.

Ma il contratto a termine che importava la reale consegna del titolo, e della cosa contrattata e che era valido e validissimo prima di questa legge, che con questa legge continua ad essere valido verrebbe ad essere col sistema dell'onorevole Castellano esentato da qualunque sanzione penale. Non avrebbe la sanzione penale dell'invalidità perchè è valido indipendentemente dal bollo prescritto da questa legge; non avrebbe la sanzione penale della multa, perchè la multa sarebbe solo per i contratti a contanti.

Dunque vi sarebbe una categoria di contraenti e di contratti dichiarati esenti da qualunque sanzione penale.

Io sottopongo queste osservazioni all'onorevole Castellano, e sono persuaso che egli vorrà apprezzarle, e vorrà ritirare o circoscrivere la sua proposta.

CASTELLANO. Dal momento che l'onorevole relatore segnala il pericolo che dall'adozione della mia proposta potrebbe argomentarsi un dubbio qualsiasi intorno alla validità dei contratti di cui trattasi, e non essendo mio intendimento, come ho già detto, quello di aumentare qualsiasi preoccupazione giuridica, ritiro la suddetta mia proposta; imperocchè altrimenti l'avrei estesa fino al punto da proporre l'intera soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 5, reputando sufficiente la sanzione risultante dall'articolo 4.

PIRRANTONI. Io aveva domandato la parola per dichiarare che all'emendamento proposto dall'onorevole collega Castellano intenderei sostituire l'altro, che applica la multa al solo caso dei contratti a termine. Ne dico brevemente la ragione giuridica. I contratti a contanti che si fanno nelle Borse, come tutti i contratti *brevi manu*, consistono nello scambio della merce col prezzo del titolo od azione col danaro. Questo fatto rapidissimo non ha bisogno di solennità, e si perfeziona rapidamente. Soltanto qualche tolleranza di commercio consente talvolta pagare il prezzo a qualche giorno, a due o a tre giorni di ritardo. Questa specie di contratto di compra-vendita, ordinario delle relazioni della vita, non ha bisogno di essere fatto mediante carta da bollo imperocchè se nelle cose mobili il possesso vale per titolo, le parti contraenti non reputano necessario di affermare il trapasso di proprietà con la scrittura.

Lo Stato che non può mettere ostacolo alla libertà dei contratti non deve intervenire per obbligare i